

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## DECRETO n. 2277 del 27 Luglio 2016

**Oggetto:** Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. dall'**Azienda Agricola Maria Antonietta società semplice** protocollo **CR-23936-2015** del 22/05/2015. **Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016 e 36/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n. 84/2014 e con l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014, 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge

74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
  - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
  - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
  - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
  - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
  - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
  - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Preso atto:

- che in data 22/05/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR-23936-2015 presentata dall'**Azienda Agricola Maria Antonietta società semplice**, con sede legale in Modena (MO), via Tampellini n. 22 - CAP 41126, C.F. e P.IVA 00915700363;
- che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, si è conclusa con esito positivo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base della succitata istruttoria, nella seduta del 22/03/2016, come risulta dal verbale CR-16063-2016 del 22/03/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande, ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda, deliberando: « di non ammettere a contributo la domanda in oggetto, non accettando la proposta di ammissione parziale di Invitalia. Il Nucleo conferma la proposta di non ammissione degli immobili definiti "villa" e "torre" in quanto non è stato rispettato il requisito previsto da art. 8 comma 1 dell'Ord. 56/2015: "in tutti i casi: una perizia giurata; in caso di interventi sugli immobili il professionista deve essere incaricato – in tutto o in parte - della progettazione; la perizia deve contenere quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli art. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza". Per quanto riguarda l'immobile definito "villa" si rilevano anche incongruenze nelle perizie giurate (in un primo momento viene giurato che edificio è destinato a esposizione mobili e in un secondo momento a uffici); inoltre la sede legale dell'azienda è in altro Comune, quindi non è verosimile un numero così elevato di postazioni dedicate ad uffici rispetto anche alla dimensione aziendale. Dopo dibattito, il Nucleo decide di non ammettere a contributo anche gli immobili destinati a deposito mezzi agricoli in quanto agli atti- nel periodo di riferimento 2009-2012- non risulta alcuna vendita di beni e servizi agricoli a testimonianza dell'attività produttiva. La sussistenza di requisiti minimi di ruralità a fini fiscali, non testimonia l' esistenza di attività agricola. Inoltre l'ingegnere strutturista esprime

perplexità sia sul livello di danneggiamento dichiarato sui due edifici che sul nesso di causalità di tutti i danni con evento sismico»;

- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del responsabile unico del procedimento (R.U.P.), dott. Daniele Dosualdo (protocollo CR-20550-2016 del 15/04/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-22033-2016 del 22/04/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012, e che tale supplemento d'istruttoria si è concluso con esito negativo;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base del succitato supplemento d'istruttoria, nella seduta del 12/05/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-25561-2016 del 12/05/2016, conservato agli atti del responsabile unico del procedimento (R.U.P.), dott. Daniele Dosualdo, ha confermato l'esito negativo deliberando: « Dalle verifiche istruttorie effettuate a seguito della richiesta di riesame presentata in data 22/04/2016, prot. CR-22033-2016, contenente le seguenti richieste: a) Gli immobili 1 e 2 erano effettivamente utilizzati come dimostrato dalle integrazioni già inviate in fase di istruttoria di merito e come ulteriormente approfondito in queste controdeduzioni tramite invio di: - contratto d'affitto con Az. Agr. San Paolo s.s. registrato in data 06/03/2012 (dal 01/02/2012 al 31/12/2014); - contratto d'affitto con Sig. Dareggi (dal 01/01/1999 al 31/12/2010); - risoluzione di contratto d'affitto con Sig. Dareggi del 30/11/2009; – fatture di vendita di fieno e di frumento del 2009 (n° 4, 9, 14); - distinta Consorzio di Bonifica relativa ai pagamenti dei diritti di attingimento dell'acqua. b) L'immobile 3 era accatastato come fabbricato rurale dal 1971 e dichiarato collabente subito dopo il sisma. c) La discrasia a proposito della perizia giurata riportante l'utilizzo dell'immobile 3 (esposizione mobili) trattasi di errore di trascrizione come descritto nella perizia giurata aggiornata. d) È stata presentata una integrazione alla S.C.I.A (in data 22/04/2016) da parte del beneficiario, nella quale è presente anche il Geom. Migliori (il tecnico incaricato, firmatario anche delle presenti controdeduzioni) come progettista per quanto attiene agli immobili 3 e 4 esclusi dal contributo. E non recepite in quanto: a) Nel dettaglio dalla verifica dei documenti presentati in controdeduzione emergono le seguenti criticità: gli immobili 1 e 2 non compaiono all'interno dei contratti, nonostante i terreni affittati siano limitrofi agli stessi immobili; le fatture di vendita non si riferiscono esplicitamente agli immobili oggetto di contributo; tutti gli immobili presenti all'interno

della distinta Consorzio di Bonifica, non risultano essere, inconfutabilmente, quelli oggetto di contributo. b) L'esito istruttorio non contraddice tale affermazione (pag. 29), pertanto la controdeduzione risulta ininfluenza. c) L'esito istruttorio riporta il layout produttivo ad uso archivio ed uffici (pag. 6), non contrastando le planimetrie inviate dal tecnico, pertanto la controdeduzione risulta ininfluenza. d) Per le precedenti considerazioni, anche gli immobili 3 e 4 non risultano funzionali all'attività produttiva dell'azienda agricola. Inoltre la nuova perizia descrive l'immobile 4 (torre) utilizzato come ristoro e riposo per i dipendenti ma non se ne evince l'utilità ad abitazione strumentale dell'azienda, non essendo mai pervenute specifiche in merito alla residenza/domicilio o correlazione tra sistema produttivo e numero degli operai. SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1,2,3,4 per le seguenti motivazioni: a) Per quanto riguarda l'immobile definito "villa" si rilevano incongruenze nelle perizie giurate (in un primo momento viene giurato che edificio è destinato a esposizione mobili e in un secondo momento a uffici); inoltre la sede legale dell'azienda è in altro Comune, quindi non è verosimile un numero così elevato di postazioni dedicate ad uffici rispetto anche alla dimensione aziendale. b) Gli immobili destinati a deposito mezzi agricoli non risultano ammissibili in quanto agli atti- nel periodo di riferimento 2009-2012- non risulta alcuna vendita di beni e servizi agricoli a testimonianza dell'attività produttiva. La sussistenza di requisiti minimi di ruralità a fini fiscali, non testimonia l'esistenza di attività agricola. Inoltre l'ingegnere strutturista esprime perplessità sia sul livello di danneggiamento dichiarato sui due edifici che sul nesso di causalità di tutti i danni con evento sismico. E pertanto non sono emersi elementi istruttori diversi da quelli già esaminati dal nucleo di valutazione del 22/03/2016 Si conferma pertanto la quantificazione del contributo da concedere come segue: LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 0,00. Il Nucleo approva l'esito proposto dai tecnici istruttori, rigettando le controdeduzioni del richiedente.»;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

### DECRETA

- di rigettare l'istanza, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, presentata dall'**Azienda Agricola Maria Antonietta società semplice**, con sede legale in Modena (MO), via Tampellini n. 22 - CAP 41126, C.F. e P.IVA 00915700363;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-20550-2016 del 15/04/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-26061-2016) presentato al Nucleo di Valutazione del 12/05/2016, come risulta dal verbale protocollo CR-25561-2016 del 12/05/2016, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna

nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)